

# *Regolamento della Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma in applicazione dello Statuto.*

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/06/2013 - verb. 05 del. n° 08 e successive modifiche e integrazioni: verb. 01 del. n° 02 del 21/01/2015 - verb. 03 delibera n° 05 13/04/2018).

## *Capo 1*

### *Associati*

#### *Art. 1 - Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione all'Arciconfraternita deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 10 settembre.

In riferimento all'articolo 6 dello Statuto la suddetta domanda deve essere corredata dai certificati attestanti i requisiti di cui ai punti a) – b) – c) dell'art. 5 dello Statuto e dalla fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente.

I certificati suddetti possono essere sostituiti da autocertificazione nei casi previsti e consentiti dalla legge italiana

Il Consiglio di Amministrazione nell'istruire le domande di ammissione (art. 6, 2° comma Statuto) ha facoltà di esperire autonomamente tutte le indagini che ritenga necessarie così come, altrettanto autonomamente, potrà verificare – nel corso della vita associativa a sua discrezione - la permanenza dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 dello Statuto in capo a ciascun associato già ammesso.

#### *Art. 2 - Quote annuali e decadenza d'ufficio*

Se la domanda viene accolta, il richiedente diviene associato a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente ed è tenuto all'osservanza degli obblighi indicati dall'articolo 7 dello Statuto, potendo nelle more partecipare alle iniziative del sodalizio alle condizioni di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote annuali – ordinarie e straordinarie – stabilite dall'Assemblea devono essere versate da tutti gli associati entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il mancato versamento della quota associativa, nel termine essenziale previsto dal presente Regolamento, comporta la decadenza automatica dalla qualifica di associato.

L'associato decaduto dovrà ripresentare la domanda di ammissione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, laddove voglia nuovamente associarsi.

L'associato è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di residenza anagrafica.

La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto comportano la decadenza automatica della qualifica di associato, ma non esclude la possibilità di partecipare all'attività dell'Arciconfraternita come "simpatizzante" con le modalità di cui all'art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio, che può venire a conoscenza anche d'ufficio della sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto, provvede alla annotazione nello schedario dell'avvenuta decadenza degli associati e ne dà notizia all'Assemblea.

## *Capo 2*

### *Assemblea*

#### *Art. 3 - Delega e diritto di voto*

La delega per la partecipazione all'Assemblea ai sensi dell'art. 12, 3° comma Statuto, deve essere rilasciata solo ad un altro associato e solo in forma scritta e sottoscritta dal delegante, corredata dalla fotocopia di valido documento di riconoscimento dello stesso.

La delega di cui sopra può essere consegnata personalmente dall'associato delegato al Segretario prima dell'inizio della seduta assembleare, ovvero spedita dal delegante presso la Sede dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi, in modo tale che ivi pervenga almeno il giorno prima della convocata assemblea.

Non sono considerati nel numero degli aventi diritto di voto all'Assemblea gli associati onorari così come individuati nell'art. 6, ultimo comma, dello statuto. Nei verbali delle sedute viene comunque annotata la loro presenza nominativa.

## *Capo 3*

### *Attività Sociale*

#### *Art. 4 - Scopie e attività sociali*

Con riferimento agli articoli 2 e 3 dello Statuto sono individuati i seguenti principali settori di attività:

- a) CULTURALE: pubblicazioni di carattere celebrativo, storico, artistico e scientifico; promozione di incontri, seminari di studi, mostre e concerti a Roma e a Bergamo; promozione del folclore e delle tradizioni bergamasche, di gite e altre attività.

- b) ASSISTENZIALE: organizzazione di forme di assistenza degli associati e loro familiari con particolare attenzione per minori, anziani, malati, diversamente abili o bisognosi, con sentimento di fratellanza e solidarietà, sia incoraggiando forme di volontariato tra gli stessi associati, sia con sussidi economici; assegnazione di incentivi agli studi agli associati, loro figli e orfani fino ai 25 (venticinque) anni di età.
- a) RELIGIOSO: nell'ambito delle linee pastorali della diocesi di Roma si attua la programmazione pastorale per gli associati, in ossequio alle indicazioni del Magistero della Chiesa, aperta alla partecipazione dei bergamaschi residenti a Roma ed ai fedeli frequentanti la chiesa di S. Maria della Pietà e dei Santi Bartolomeo ed Alessandro. In presenza di un consigliere sacerdote, detta programmazione viene a questi affidata. In tale ambito si attueranno, anche con la collaborazione del Cappellano-Rettore, forme di accoglienza dei pellegrinaggi a Roma dalla Diocesi e dalle Parrocchie bergamasche, celebrazioni particolari richieste dagli associati o loro familiari.

### *Art. 5 - Commissioni consultive*

Per stimolare una più attiva partecipazione degli associati alla vita del Sodalizio il Presidente dell'Arciconfraternita può costituire commissioni consultive composte da associati per i diversi settori di attività, ciascuna coordinata da un consigliere da lui designato.

## *Capo 4*

### *Consiglio di Amministrazione*

#### *Art. 6 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione*

L'articolo 14, comma 7, dello Statuto deve ritenersi interpretato e integrato come segue: Nel caso in cui, per dimissioni, morte, trasferimento di residenza fuori della provincia di Roma, compimento dell'80<sup>a</sup> anno di età, espulsione, vengano a cessare contemporaneamente dalla carica più della metà dei Consiglieri, l'intero organo sociale decadrà automaticamente dal mandato ricevuto e il Presidente oppure - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - il Vicepresidente oppure - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - il Consigliere più anziano, procederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per procedere a nuove elezioni secondo Statuto.

## *Art. 7 – Revoca del mandato al Presidente e/o Vice-Presidente*

L'articolo 14, comma 9 dello Statuto deve intendersi interpretato e integrato come segue: il Consiglio di Amministrazione, in caso di presentazione di mozione di sfiducia a firma di almeno 2 Consiglieri, decide sulla revoca del mandato al Presidente e/o Vicepresidente in carica, con le medesime maggioranze con cui procede alla loro elezione.

## *Art. 8 – Disciplina delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della loro convocazione*

L'articolo 16 dello Statuto, nel suo primo comma, allorché prevede la possibilità in caso d'urgenza di convocare adunanze straordinarie del Consiglio di Amministrazione "sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta di due consiglieri" deve essere interpretato come obbligo per il Presidente oppure – in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – per il Vicepresidente oppure - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – per il Consigliere più anziano, di ottemperare senza indugio alla richiesta scritta firmata da almeno due consiglieri.

## *Art. 9 – Programma annuale e rimborsi spese*

Il Consiglio di Amministrazione redige, per il miglior conseguimento delle finalità dell'Arciconfraternita, il programma annuale di attività che presenta all'Assemblea degli Associati.

Ai Consiglieri, di volta in volta autorizzati dal Presidente, spetta la restituzione delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento del proprio mandato..

## *Capo 5*

### *Uso strutture sede sociale*

## *Art. 10 – Utilizzo strutture sociali*

Il Consiglio provvede a gestire l'utilizzo degli spazi e delle strutture insistenti presso la sede sociale per manifestazioni, concerti, eventi, convegni, seminari, mostre, ecc (la presente lista è fatta a titolo esemplificativo ma non esaustivo), purché abbia cura di evitare tutto ciò che contrasti con gli interessi e le finalità del Sodalizio.

## *Capo 6*

### *Segretario*

## *Art. 11 – Segretario*

Le funzioni di Segretario dell'Ente saranno svolte, senza bisogno di adempimento alcuno, dal dipendente più alto in carica che riassume in se le funzioni amministrative ovvero, in assenza di una

simile figura professionale, il Segretario verrà nominato dai Consiglieri nella prima seduta utile, in questo caso decadrà automaticamente con il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salva successiva nomina non esistendo limiti a riguardo.

Il Segretario cura le esecuzioni delle delibere degli organi sociali, è responsabile dell'organizzazione degli uffici e del personale, della stesura dei verbali e della loro tenuta in apposito registro.

Fornisce al Consiglio di Amministrazione gli elementi contabili per la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

## *Capo 7*

### *Cappellano / Rettore*

#### *Art. 12 – Nomina e funzioni del Cappellano e del Rettore*

Conformemente ai compiti indicati nell'art. 2, lett. c), dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Ordinario della Diocesi di Bergamo, provvede alla nomina del Cappellano dell'Arciconfraternita e del Rettore della Chiesa di S. Maria della Pietà e dei Santi Bartolomeo ed Alessandro. Le due funzioni possono essere associate nella stessa persona.

Il nominativo (o i nominativi) viene poi presentato al Vicariato della Diocesi di Roma per la istituzione, conformemente al Codice di Diritto Canonico.

Il Rettore è responsabile dei mobili, arredi, paramenti ed utensili sacri che gli sono affidati secondo l'inventario relativo, nonché delle provviste e di qualsiasi oggetto destinato al culto, avuto in consegna dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aspetti relativi sia alla gestione della Chiesa, sia alla durata dell'incarico e alla remunerazione del Cappellano e del Rettore vengono regolati al momento della nomina con apposita convenzione.

## *Capo 8*

### *Collaborazione con la Diocesi di Bergamo*

#### *Art. 13 – Partecipazione all'attività del sodalizio*

Con riferimento all'art. 22 dello Statuto il sacerdote designato dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo può essere invitato alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea degli associati dell'Arciconfraternita, alle quali partecipa con la facoltà di esprimere pareri e proporre eventuali iniziative.

L'Arciconfraternita si assume gli oneri inerenti l'espletamento delle sue funzioni con imputazione di spesa in bilancio.

## *Capo 9*

### *Disposizioni Finali*

#### *Art. 14 – Entrata in vigore*

Il presente Regolamento redatto a norma dell'art. 15 lett. c) del vigente Statuto dell'Arciconfraternita, sostituisce il Regolamento dell'Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo ed Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma approvato in data 16/05/1992 e successive modifiche (06/06/1999 - 13/12/2008 - 26/06/2013 e 21/01/2015).